

VADEMECUM FATTURA ELETTRONICA



Aggiornamento 27 Dicembre 2018

In relazione a tale importante adempimento, lo Studio ha ritenuto opportuno aggiornare In vademecum già in Vostro possesso sull'argomento e ciò a beneficio delle di tutte le aziende clienti per orientare scelte ed indirizzi pratici nei primi momenti di applicazione di tale importante e rivoluzionario adempimento

Questo documento è stato aggiornato con il [metodo delle revisioni evidenziate](#) in modo che ogni lettore possa cogliere le modifiche e le integrazioni rispetto alla precedente versione.

Il primo commento che va fatto alla introduzione generalizzata dal 1 Gennaio 2019 è che manca ancora una Circolare organica della Agenzia delle Entrate che illustri soprattutto gli aspetti pratici non tanto della emissione e ricevimento ma soprattutto della registrazione, liquidazione e detrazione dell'IVA e soprattutto manca (e continuerà a mancare) un vero meccanismo premiale per coloro che riusciranno nell'intento di assicurare, mediante la completa digitalizzazione della gestione IVA, facilità di accesso e trasparenza dei dati nei confronti della Agenzia delle Entrate facilitandone i controlli.

Dagli Studi della UE del Settembre del 2017 sul c.d. VAT GAP (cioè la percentuale e l'ammontare dell'IVA non riscossa rispetto alla teorica IVA dovuta) l'Italia ha il triste primato in valore assoluto con 35 mld di Euro sui 150 mld totale dell'intera comunità europea ed una percentuale di oltre il 25% di IVA non riscossa.

Era quindi inevitabile che si adottassero provvedimenti per restringere tale area di mancata riscossione e per favorire la maggiore rapidità di emersione di tali differenziali: queste sono le ragioni della progressiva introduzione di spesometro, invio delle liquidazioni periodiche e da ultimo Fatturazione Elettronica obbligatoria.

IN OGNI CASO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEVE ESSERE GESTITA COME OPPORTUNITA' DI SEMPLIFICAZIONE E DI VELOCIZZAZIONE NELLA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO.

Il documento che segue presenta alcune finestre di evidenza per sottolineare i principali argomenti ed indirizzi pratici e altre finestre che evidenziano le risposte pubblicate in due tranches dalla Agenzia delle Entrate denominate F.A.Q. (frequently asked questions) che saranno simboleggiate separatamente.

PREMESSA

Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, ha autorizzato l'Italia ad imporre la fatturazione elettronica, rendendo quindi legittime, sotto il profilo del rispetto del diritto unionale, le disposizioni della legge di Bilancio 2018. La misura speciale di deroga alle disposizioni degli artt. 218 e 232 della direttiva IVA ha effetto temporaneo, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

1. CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 Aprile 2018, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) conferma che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di

**UN FILE AVENTE FORMATO XML (EXTENDIBLE MARKUP LANGUAGE)
trasmesso unicamente tramite
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (DI SEGUITO, SDI)**

La fattura elettronica può essere inviata singolarmente o può essere inviato un lotto di fatture, sempreché siano emesse dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo destinatario, nel rispetto dell'articolo 21, comma 3, del DPR n. 633/1972.

Il paragrafo 1.2 del provvedimento chiarisce che

i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa IVA, ex articoli 21 e 21 bis (in caso di fattura semplificata) del Decreto IVA.

Tale precisazione è di particolare rilevanza poiché, una delle principali preoccupazioni rappresentate dalle imprese, era connessa alla possibilità che fosse reso obbligatorio indicare in fattura dati integrativi, talvolta richiesti al fine di ottemperare a specifiche esigenze dei soggetti destinatari oppure di adempiere a disposizioni che esulano dalla normativa fiscale. Occorre rilevare che tali dati potrebbero non essere di semplice reperimento con la conseguenza che, se l'indicazione fosse stata resa obbligatoria, l'emittente avrebbe subito rallentamenti o ostacoli alla tempestiva emissione della fattura, con eventuali conseguenze sanzionatorie. Tuttavia, in considerazione del fatto che la fattura è un documento che, oltre ad adempiere ad un obbligo tributario, consente di gestire molteplici processi aziendali, si condivide la scelta operata dall'Agenzia delle Entrate che, al paragrafo 1.4 del provvedimento,

**ha sancito la possibilità di integrare il file con ulteriori informazioni o elementi che possano facilitare la gestione e contabilizzazione delle operazioni effettuate.
(ad esempio il numero di targa dei veicoli elemento indispensabile per la deducibilità delle relative fatture di acquisto carburante)**

In ogni caso, l'Agenzia conferma che tali ulteriori elementi sono opzionali e non influenzano in alcun modo l'esito dell'invio. Precisato quanto sopra, è opportuno anticipare, però, che

per consentire la trasmissione della fattura elettronica il soggetto emittente dovrà sempre compilare il campo del "Codice destinatario", pena lo scarto del documento, salvo che non sia conosciuto ed allora il sistema consente di digitare il codice convenzionale "0000000"

Nel corso delle ultime settimane sono stati via via chiarite alcune questioni riguardanti dati aggiuntivi rispetto a quelli “fiscali”, che, come anticipato, non sono determinanti ai fini della validità della fattura elettronica ma costituiscono un corollario indispensabili nei rapporti tra i contribuenti.



Eccone alcuni esempi:

Citazione dichiarazione di intento in fattura:

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo “Causale”, ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Causale” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

Compilazione della parte relativa all’Enasarco nelle fatture agenti:

Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:

☐ 2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV

☐ 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18

☐ 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo

☐ 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato

E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.



Indicazione delle spese anticipate in nome e per conto:

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeneServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").

Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell'Agenzia delle entrate:

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE "DatiBeneServizi"

Aggiungi Beni e servizi 2

Descrizione:*
SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE ?

Quantità: 1,00 ?

Prezzo unitario:* 100,00 ?

Aliquota IVA:* 0% ?

Natura: Escluse ex art. 15 ?

Prezzo totale:* 100,00 ?

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"

Modifica Beni e servizi 1

InfoAssistenza

Descrizione:*
Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2016 ?

Quantità: 1,00 ?

Prezzo unitario:* 1.000,00 ?

Aliquota IVA:* 22% ?

Natura: ?

Prezzo totale:* 1.000,00 ?

Altri dati gestionali 1 Elimina

Tipo dato:* SPESE ?

Riferimento testo: SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE ?

Riferimento numero: 100,00 ?

Riferimento data: ?

Altri dati:

- Tipo cessione prestazioni
- Codice articolo
- Unità di misura
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Sconto maggiorazione
- Ritenuta
- Riferimento amministrazione
- Altri dati gestionali

+ Altri dati gestionali

Annulla e torna a Dati della fattura

Salva e torna a Dati della fattura

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese "forfettarie" previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "DatiBeneServizi" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta

Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?

Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant'altro)?

Risposta

L'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la "fattura-ricevuta", dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.

I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.

2. TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

le due procedure che appaiono essere di più immediato utilizzo per l'invio della fattura elettronica, richiedendo un minore impegno in termini di adeguamento informatico, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- uno dei servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'operatore può decidere di compilare la e-fattura ed inviarla al Sdl servendosi della procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando un software da installare nel PC o un'applicazione (App) per dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.).

Le altre due procedure utilizzabili per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra il Sdl e il sistema informatico dell'operatore. Sono procedure più complesse e, pertanto, probabilmente più adatte ai soggetti con sistemi informatici più avanzati e che devono gestire flussi di fatturazione più consistenti. Le due procedure sono:

- il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito servizio "web service";
- il sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al Sdl da parte dell'emittente, in seguito al quale all'operatore viene assegnato un numero di 7 cifre - "codice destinatario" - che consente di individuare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione e, come vedremo, anche per la ricezione.

il trasmittente riceverà un

**"avviso di ricezione" da parte del sistema informatico,
privo di alcuna valenza agli effetti fiscali;**

a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti.

Ai fini della corretta "emissione" della fattura elettronica valga la seguente risposta

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta

Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il Sdl, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al Sdl, si dovrà:

- 1. predisporre il messaggio di PEC;*
- 2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;*
- 3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.*



Una volta ricevuta la PEC, il Sdl comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-Sdl a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

2.a Data di emissione

L'articolo 21, del DPR n. 633/1972 dispone che: "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ...". Si ricorda, inoltre, che la fattura deve essere emessa nel momento di effettuazione dell'operazione, a norma dell'articolo 6 del DPR n. 633/1972. Al fine di coniugare esigenze di operatività e praticità concernenti l'utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della disciplina fiscale, il provvedimento in commento (paragrafo 4.1), conferma che

la fattura elettronica si considera "emessa" alla data indicata in fattura; nello specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo "Data" alla sezione "Dati generali".

Naturalmente, nel rispetto della normativa IVA, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione, non rilevando il fatto che l'effettiva trasmissione al Sdl possa non essere contestuale. Al riguardo, si evidenzia che durante la riunione straordinaria del Forum sulla Fatturazione elettronica,

l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione della e-fattura dovrebbe avvenire entro le 24 ore dall'effettuazione dell'operazione.

Il Decreto Legge 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge 136 del 17 Dicembre 2018 ha stabilito tuttavia che :

- a) Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni non si applicano se la fattura e' emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019 .
- b) Dal 1 Luglio 2019 (per i mensili dal 1 Ottobre 2019) la fattura può essere spedita entro 10 gg. Dal momento di effettuazione dell'operazione

Pertanto, sia ai fini del versamento dell'IVA da parte dell'emittente la fattura elettronica che ai fini della detraibilità dell'imposta da parte del ricevente la fattura elettronica stessa, vale come mese (periodo) di riferimento quello delle data di effettuazione dell'operazione che è la data che compare in modo originario sulla fattura

Si ricorda però che l'art. 21 del Decreto IVA al suo IV comma precisa che

per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed

avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime

Vien da chiedersi se, tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24 ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della trasmissione, il Sdl scarterà il documento impedendone la trasmissione.

Consultando le specifiche tecniche, si ritiene che lo sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva - non sia motivo di scarto; tuttavia, sul tema sarebbe utile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria

Per concludere, si evidenzia che, al fine di individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell'imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il Sdl invia la ricevuta di consegna o l'avviso di messa a disposizione.

Tale interpretazione appare di fatto coerente con quanto già chiarito dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla fattura elettronica PA (in particolare, con la Circolare del Dipartimento delle Finanze del 31 marzo 2014, n. 1 nota n. 7).

Individuare il momento che sancisce l'emissione della fattura elettronica ai fini IVA è importante in quanto, come sopra esposto, la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito dei file, potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al Sdl e/o ricevuto dal destinatario.

Non bisogna confondere, pertanto, i momenti rilevanti ai fini IVA dagli altri momenti che sanciscono esclusivamente la finalizzazione delle procedure informatiche.

In merito alla fattura differita sono stati pubblicati i seguenti chiarimenti:

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;*
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);*
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.*

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica.



2.b Procedure di scarto delle fatture elettroniche

Questa è la questione centrale della corretta disciplina delle fatture elettroniche. Al pari di quanto accade oggi con la fattura elettronica PA, a seguito della trasmissione del documento, il SdI effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, **laddove presenti anomalie, viene scartata;**

ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà l'eventuale notifica di scarto della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Le motivazioni che comportano lo scarto della fattura elettronica sono state dettagliatamente individuate - nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento

- **nomenclatura ed unicità del file trasmesso;**
- **dimensioni del file;**
- **integrità del documento se firmato con le tecnologie elencate al paragrafo 1.2.1;**
- **autenticità del certificato di firma, se presente;**
- **conformità del formato fattura;**
- **coerenza e validità del contenuto della fattura;**
- **unicità della fattura;**
- **recapitabilità della fattura.**

rimandando, di fatto, esclusivamente a errori formali o a incongruenze nella compilazione del file xml della fattura.

A titolo esemplificativo, una fattura elettronica potrà essere scartata dal SdI nel caso in cui sia inviata in un formato differente dal quello xml o manchi un dato obbligatorio prescritto dalla disciplina IVA (es. partita IVA dei soggetti coinvolti, data, numero, etc.). Inoltre, sarà scartata una e-fattura che rechi l'indicazione di una data posteriore a quella dell'invio oppure, ancora, comporta lo scarto l'incongruenza tra i dati indicati (es. indicazione dell'aliquota IVA pari a zero e contestuale mancata indicazione della motivazione di non imponibilità, oppure, indicazione di aliquota pari a zero ma imposta diversa da zero, etc.). Si segnala che il SdI non effettua controlli nel merito dei dati inseriti ma, come detto, controlla esclusivamente l'avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina IVA. L'unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell'esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell'Anagrafe tributaria mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici.

2.c Nuovo invio a seguito dello scarto

Come detto in precedenza, lo scarto della fattura elettronica ne determina la mancata emissione ai fini IVA, comportando per l'emittente l'obbligo di provvedere ad un nuovo invio. In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni, è importante chiarire che tale eventualità non comporta, per l'emittente, il rischio di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione.

In occasione della riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'emittente ha 5 giorni lavorativi di tempo, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio senza concretizzare una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse avvenuto nei termini normativamente previsti

Potrebbero sorgere perplessità sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura; nello specifico, potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui avviene la nuova trasmissione.

La questione delle modalità di riemissione di una fattura "scartata" sono state così definite dalla Circolare della Agenzia delle entrate n. 13 del 2018

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.



Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali "I/R" o "I/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. I/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

~~Durante il seminario sulla Fatturazione elettronica organizzato da Confindustria, in data 6 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha confermato essere più corretto indicare la data della precedente e fattura scartata. Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza su cui è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.~~

~~Ancora in merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, si ritiene utile dedicare alcune riflessioni anche sul numero progressivo da indicare nel documento, in quanto alcune imprese, particolarmente avanzate nel grado di informatizzazione dei processi di fatturazione, provvedono ad immediata contabilizzazione della fattura emessa, con la conseguenza che, nel caso la stessa sia scartata, hanno difficoltà ad riemmetterla con il medesimo numero progressivo.~~

~~Al riguardo, l'Agenzia durante la riunione straordinaria del Forum sulla fatturazione elettronica, ha chiarito che, sebbene formalmente sia più corretto riportare lo stesso~~

~~numero fattura (così come, riteniamo, la stessa data), non vi saranno contestazioni sui salti di numerazione o sfasamenti tra la data e il numero fattura (data precedente con numero progressivo successivo o viceversa), laddove si possa rilevare che l'errore è connesso ad un precedente scarto.~~

2.d Questione della necessità della Firma elettronica

Il provvedimento in commento, nell'analizzare i motivi che comportano lo scarto, al paragrafo 2.6, affronta il caso della fattura elettronica sulla quale è stata apposta la firma elettronica.

La Legge di Bilancio 2018 non ha disposto uno specifico obbligo di apporre la firma sul documento elettronico;

Al riguardo, nel provvedimento si chiarisce che, solamente nel caso in cui la e-fattura sia firmata elettronicamente, il SdI effettuerà i controlli di validità del certificato di firma che, nel caso non risulti idoneo, comporterà lo scarto del file. Da tale chiarimento, si dovrebbe evincere che, diversamente, la semplice mancanza della firma qualificata non comporterà lo scarto della fattura elettronica.

In occasione della consultazione pubblica, infatti, era stato chiesto di confermare che **l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati non rende obbligatoria l'apposizione della firma elettronica qualificata del soggetto emittente**, ritenendo sufficiente inviare al SdI la fattura in formato xml, pur con la necessità di rispettare i principi generali di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto della fattura, secondo le modalità indicate dall'articolo 21, comma 3, del Decreto IVA.

2.e Scarto per mancanza di dati non obbligatori ai fini IVA

In taluni casi, l'adozione di specifiche procedure informatiche per la ricezione delle e-fatture, rende obbligatoria la compilazione di ulteriori campi, pena lo scarto e la mancata emissione della e-fattura.

Si tratta di una criticità già conosciuta dai soggetti che emettono fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di inserire, nel file xml, il codice IPA, cioè il codice che consente di individuare il destinatario e indirizzare correttamente il documento elettronico.

Allo stesso modo nell'ambito della fatturazione elettronica tra privati è possibile ricevere il documento mediante differenti procedure che comportano di dover integrare il file xml di un ulteriore dato "Codice destinatario", al fine di agevolare il recapito del documento.

Ne consegue che, laddove tale dato sia indicato in modo errato, i controlli formali del SdI comporteranno lo scarto della fattura elettronica, anche se tutti gli altri dati obbligatori ai fini IVA sono stati indicati correttamente.

Laddove non si conosca il codice destinatario corretto, l'emittente potrà comunque emettere la fattura elettronica inserendo un codice convenzionale (0000000). Ciò che rileva, pertanto, è che il campo non sia lasciato vuoto.

Sulla questione delle cause di scarto si consiglia di consultare preventivamente la propria casa di software per effettuare una sostanziale pulizia di alcuni tipi di carattere quale ad esempio gli slash (\ o /), le virgolette, gli apostrofi ecc. che potrebbero generare problemi di trasmissione o conservazione sostitutiva anche se contenuti ad esempio nella descrizione della merce o dei servizi

2.f Ricevuta di consegna o di mancato recapito

Il provvedimento in commento - ai paragrafi 4.2 e 4.3 - chiarisce che, una volta superati i controlli da parte del SdI, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una **"ricevuta di consegna" della e-fattura oppure,** nel caso in cui il recapito non fosse possibile per motivi tecnici, riceverà una **"ricevuta di mancato recapito",** che informa il trasmittente della "messa a disposizione" del documento nell'area web privata del destinatario.

Le due comunicazioni rappresentano per l'emittente la prova dell'emissione della fattura elettronica.

I tempi tecnici necessari per l'invio di una delle due comunicazioni sono gli stessi indicati dall'Agenzia delle Entrate per l'invio della notifica di scarto.

In merito alle attività di vendita al pubblico sono stati emessi i seguenti chiarimenti:

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

Risposta

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e



trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");

- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con la procedura web dell'Agenzia delle entrate:

The screenshot shows a web interface for modifying goods and services. The main section is titled "Modifica Beni e servizi 1". It contains several input fields for product details: "Descrizione" (PASTO - Antipasto, primo, dolce e acqua), "Quantità" (1,00), "Prezzo unitario" (12,00), "Aliquota IVA" (10%), and "Prezzo totale" (12,00). Below this is the "Altri dati gestionali 1" section, which is highlighted with a blue border. It contains four fields: "Tipo dato" (N.RICEVUTA), "Riferimento testo" (DCC312786), "Riferimento numero" (56,00), and "Riferimento data" (15/01/2019). To the right of this section is a sidebar titled "Altri dati" with several checkboxes, including "Altri dati gestionali" which is checked. A red arrow points from this checkbox to the "Riferimento data" field in the main section. At the bottom of the interface, there are two buttons: "Annulla e torna a Dati della fattura" and "Salva e torna a Dati della fattura".

3. RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il Provvedimento, in maniera speculare a quanto esposto per l'invio, chiarisce che la fattura elettronica può essere consegnata al cessionario/committente o ad un altro soggetto suo intermediario.

Le soluzioni tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate permettono di far recapitare la fattura elettronica anche laddove non si conosca l'indirizzo telematico del destinatario, senza imporre eccessivi oneri procedurali a carico dei cedenti o prestatori.

Al pari di quanto chiarito per la trasmissione, molto opportunamente, il provvedimento prevede, a favore del destinatario, differenti procedure di ricezione della fattura elettronica, che potranno essere valutate e adottate a seconda del livello di informatizzazione proprio del singolo operatore economico interessato al nuovo obbligo.

Nello specifico, nel paragrafo 3 il provvedimento prevede che i documenti elettronici potranno essere ricevuti mediante:

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- un servizio di cooperazione applicativa, tramite il modello "web service" (SdiCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo FTP (SdiFTP).

Come già detto in precedenza, la prima procedura è la più immediata, in quanto non richiede un accreditamento ma è sufficiente comunicare al proprio fornitore l'indirizzo PEC che deve essere indicato nella e-fattura, [ma potrebbe richiedere pesanti tecnicismi per la importazione automatica del tracciato XML in contabilità](#)

Sulla questione potrebbe essere consigliabile adottare una pec dedicata solo all'arrivo delle fatture elettroniche passive (da valutare con la propria casa di software)

Occorre precisare che, al fine di evitare lo scarto della fattura elettronica, l'emittente che trasmette la e-fattura ad un indirizzo di posta elettronica certificata, oltre ad inserire il suddetto l'indirizzo PEC, deve compilare il campo del codice destinatario inserendo il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").

Nel caso, invece, si utilizzi una delle due ultime procedure (SdiCoop o SdiFTP),

il ricevente deve preventivamente accreditarsi al Sistema di Interscambio e ottenere il "codice destinatario" da comunicare al proprio fornitore al fine di consentire il corretto indirizzamento della e-fattura

Si evidenzia che le procedure di ricezione delle fatture elettroniche possono essere utilizzate cumulativamente; conseguentemente, la scelta di una procedura per determinate e-fatture non preclude il successivo utilizzo di una differente procedura. Ciò significa che, il soggetto che vuole ricevere le fatture elettroniche presso indirizzi telematici differenti, dovrà avere cura di comunicare, al proprio fornitore, il codice destinatario o la PEC di riferimento, a seconda della specifica esigenza. Tuttavia, si sottolinea che, nel caso l'indirizzo telematico sia stato registrato, tramite il servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate (come commentato nel paragrafo "Registrazione dell'indirizzo telematico"), tale possibilità sembra venire meno. L'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.3 del provvedimento, infatti, chiarisce che: "In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato." con la conseguenza che, l'indicazione della partita IVA registrata prevale sugli altri dati e fa confluire tutte le fatture elettroniche al medesimo indirizzo telematico prescelto e registrato.

3.a Codice destinatario

Il Codice destinatario attribuito all'operatore economico è il dato fondamentale per consentire il corretto indirizzamento della fattura elettronica. Tuttavia, si tratta di un dato non obbligatorio ai fini IVA che, come detto in precedenza, non dovrebbe incidere sulla corretta emissione della fattura.

In ragione di tali criticità, l'Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione che consente al fornitore di trasmettere la fattura elettronica anche nelle ipotesi in cui non conosca il codice destinatario. In questi casi, infatti, il fornitore potrà compilare tutti i campi obbligatori ai fini IVA e inserire, nel campo del codice destinatario, il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").

In tale evenienza, *ed in assenza di codice destinatario inserito da parte del Cliente nella propria area riservata della Agenzia delle Entrate*, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario, che potrà consultarla dalla propria area privata, senza impedire al fornitore di adempiere alla corretta emissione. Il provvedimento chiarisce che l'emittente sarà tempestivamente informato del mancato recapito e, a sua volta, dovrà darne comunicazione al destinatario tramite qualsiasi canale o mediante invio di copia analogica della fattura. Nonostante, dal tenore letterale del provvedimento sembri emergere che l'emittente sia obbligatoriamente tenuto a dare la predetta comunicazione al destinatario, occorre evidenziare che non esiste un vincolo normativo in tal senso, né tantomeno una sanzione in caso di mancata comunicazione.

Tanto rilevato, si osserva, tuttavia, che la comunicazione potrebbe apparire altamente consigliabile, sia per facilitare il processo di fatturazione (elettronica) che per assicurarsi che il destinatario sia formalmente informato dell'esistenza del debito nei confronti del proprio fornitore e, in ultima analisi, poter consentire a quest'ultimo di ottenere il pagamento dell'operazione oggetto di fatturazione.

Valgano i seguenti esempi:

A. Emissione nei confronti di soggetti che utilizzano il sistema di cooperazione applicativa o il protocollo FTP: Tali soggetti devono comunicare al proprio fornitore il Codice destinatario per consentire il corretto indirizzamento della e-fattura. In particolare:

- se l'emittente compila il campo del codice destinatario inserendo un codice destinatario inesistente, il SdI invierà una notifica di scarto della e-fattura impedendone la corretta emissione;
- diversamente, se il codice inserito è corretto ma per disfunzioni del canale telematico non sia possibile recapitare il file, il SdI metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e provvederà a darne comunicazione all'emittente. A sua volta, è consigliabile che l'emittente ne dia comunicazione al proprio cliente tramite qualsiasi canale o mediante invio della fattura in copia analogica.
- Nel caso in cui il destinatario non abbia comunicato al fornitore il proprio Codice destinatario, l'emittente dovrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").

B. Emissione nei confronti di soggetti consumatori finali (B2C)

- L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "Codice Fiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della e-fattura.
- Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore - nel rispetto di quanto disposto normativamente dall'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, Legge di Bilancio 2018 – ha l'obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.

C. Emissione nei confronti di soggetti che applicano regimi speciali IVA

- Il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n.190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972) deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000"). Così facendo, la e-fattura verrà correttamente emessa e messa a disposizione del destinatario che dovrebbe riceverne notizia dall'emittente tramite qualsiasi canale o anche mediante invio di copia analogica della fattura.

D. Emissione nei confronti di soggetti che applicano il sistema di posta certificata (PEC)

- L'emittente deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "PEC Destinatario" inserendo l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
- Coerentemente con quanto previsto nel caso di compilazione del campo "Codice destinatario", se l'indirizzo PEC è inesistente, il Sdl invierà la notifica di scarto della e-fattura; mentre, nel caso in cui l'indirizzo non fosse funzionante, il Sdl metterà la fattura elettronica a disposizione del destinatario in una area riservata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e provvederà a darne comunicazione all'emittente. A sua volta, è consigliabile che l'emittente comunichi al proprio cliente, tramite qualsiasi canale o mediante invio della fattura in copia analogica, che la fattura elettronica è stata correttamente emessa e può essere consultata nell'area web riservata del destinatario.

3.b Registrazione "Indirizzo telematico"

Al fine di poter ricevere le fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico che consente di collegare la PEC o il Codice destinatario, ottenuto in seguito alla procedura di accreditamento, alla propria partita IVA.



La registrazione non è obbligatoria ma è sicuramente consigliabile al fine di semplificare il corretto indirizzamento della e-fattura. In seguito alla registrazione, infatti, è possibile trasmettere la fattura elettronica semplicemente indicando la partita IVA del destinatario e il codice convenzionale di 7 zeri ("0000000"), indipendentemente dal canale utilizzato per il recapito dal destinatario.

Il Sistema di Interscambio, in questo modo, sarà sempre in grado di indirizzare tutte le fatture elettroniche all'indirizzo telematico prescelto anche quando il fornitore non lo indica sul documento.

In ultimo, si ricorda che il soggetto registrato non potrà ricevere le fatture elettroniche ad indirizzi telematici differenti; tuttavia, l'indirizzo telematico prescelto può essere modificato in ogni momento e senza alcuna limitazione.

Come da comunicato stampa del 14 Giugno 2018, qui allegato, i servizi della Agenzia delle Entrate sono a disposizione al seguente indirizzo

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/Servizi/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t=startup.tem,Company={8F8CE7C5-EDD2-45E8-9CE2-61A45234EDBF}>



3.c Messa a disposizione del ricevente della fattura elettronica

Indipendentemente dalla procedura utilizzata per la ricezione della fattura elettronica, qualora il documento sia compilato correttamente e trasmesso ad un canale telematico esistente ma, per qualsivoglia ragione, momentaneamente non attivo o non in grado di

ricevere il documento, il sistema non scarcerà l'e-fattura ma la metterà a disposizione del ricevente nella sua area web, dandone comunicazione all'emittente.

Si tratta di una soluzione fortemente voluta al fine di evitare situazioni vissute in passato con riguardo alla fattura elettronica PA, nelle quali l'emittente si vedeva rifiutata la fattura con la richiesta di ripetere l'invio di un documento (seppur corretto) a causa di inefficienze del sistema informatico o a causa di altre "mancanze" non derivanti da obblighi normativi.

3.d Impossibilità di optare sia per il rifiuto che per la accettazione della fattura elettronica

Contrariamente a quanto avviene per la fattura elettronica PA, le specifiche tecniche allegare, non contemplano, per il destinatario della fattura elettronica, la possibilità di comunicare una notifica di accettazione o rifiuto del documento, evitando all'emittente di dover monitorare per lungo tempo il processo di fatturazione.

In questo modo, una volta superati i controlli formali del SdI, la fattura non dovrà più essere emessa, salvo i casi di rettifiche normativamente disposte e che verranno affrontate con capitolo a parte

3.e Data di ricezione della fattura elettronica

Come accennato in precedenza, una volta superati i controlli formali, il SdI recapita al destinatario la fattura elettronica e trasmette all'emittente una "ricevuta di consegna" con la data del recapito al destinatario. Diversamente, nei casi in cui la fattura elettronica non può essere recapitata, il fornitore riceve dal SdI una comunicazione che riporta la data di "messa a disposizione" della fattura elettronica al destinatario.

Per l'emittente, le due comunicazioni rappresentano la prova della corretta emissione della fattura elettronica che, va ricordato, ai fini IVA si concretizza il giorno della data indicata in fattura.

Coerentemente con il predetto indirizzo interpretativo, la data di consegna o di messa a disposizione della fattura non assumono, quindi, rilevanza ai fini IVA.

Per il destinatario, invece, la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione.

Si ricorda, infatti, che a seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, sono stati significativamente ridotti i termini per esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture d'acquisto. L'attuale formulazione dell'articolo 25, infatti, dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.

Inoltre, con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine della detrazione dell'IVA, è necessaria la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso della fattura d'acquisto. Ne consegue che, individuare con precisione in quale momento una fattura elettronica debba considerarsi ricevuta dal destinatario è fondamentale al fine di stabilire il termine massimo entro il quale debba essere registrata la fattura di acquisto e di conseguenza esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA.

Di seguito, si riportano i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA, distinti in base al canale telematico attivato per la ricezione.

1. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite PEC dovrà riferirsi alla data indicata nella ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore della PEC.

2. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il servizio SdI Coop dovrà riferirsi alla data presente all'interno della "response" del servizio esposto dal soggetto ricevente.
3. Il soggetto che riceve la e-fattura tramite il servizio SdI FTP dovrà riferirsi alla data in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UTC.
4. Nel caso in cui, per impossibilità di consegna, la fattura sia "messa a disposizione", il destinatario dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell'area autenticata del sito istituzionale (data che potrebbe differire dalla data di messa a disposizione che rileva per il trasmittente ai fini della prova dell'emissione).

Per completezza si evidenzia che la data di presa visione non rileva per le fatture messe a disposizione dei consumatori privati o dei soggetti che applicano regimi speciali IVA, in quanto non esercitano il diritto alla detrazione. Per tali soggetti, la data ricezione della e-fattura coincide con la data di messa a disposizione.

In termini pratici, visto che questo passaggio risulta cruciale per la ottimizzazione dei tempi di inserimento in contabilità delle fatture elettroniche ricevute, si consiglia vivamente di prendere contatto con la propria casa di software per verificare quale siano l'ambiente informatico e la modalità migliore per la ricezione delle fatture elettroniche per il loro, si auspica, automatico inserimento all'interno della contabilità aziendale del sistema gestionale in uso

Per quanto riguarda invece la decorrenza del diritto alla detrazione e quindi il periodo in cui sia legittimo registrare le fatture ricevute (sia elettroniche che cartacee ricevute da soggetti esonerati dalla emissione della fattura elettronica)

~~-valga quanto disposto dal Decreto Legge 119/2018 convertito nella legge 136 del 2018, che ha confermato la validità del Dpr 100 del 1998 e cioè che: è necessaria una ulteriore presa di posizione ufficiale della Agenzia delle Entrate in relazione alla convivenza dell'attuale sistema con le disposizioni del D.P.R. 100 del 1998, che recita che~~

~~entro il termine di liquidazione periodica IVA può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.~~

~~"entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."~~

La suddetta disposizione attribuisce la facoltà per le aziende di retroimputare le fatture di acquisto ricevute entro il 15 del mese successivo alla liquidazione periodica del mese cui le fatture si riferiscono (data del documento); tale questione dipende dai software gestionali che devono essere predisposti a tale retroimputazione prevedendo una data "di competenza" di liquidazione periodica.

IL TUTTO FATTO SALVA LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DI DICEMBRE NELLA QUALE NON POTRANNO MAI ESSERE RETROIMPUTATE LE FATTURE DI ACQUISTO DATATE DICEMBRE MA RICEVUTE NEL CORSO DEI PRIMI 15 GIORNI DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO, CHE DOVRANNO SEMPRE AFFLUIRE NELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO, GENERANDO UN DISALLINEAMENTO TRA MESE IN CUI L'EMITTENTE VERSERA' L'IMPOSTA E MESE IN CUI IL RICEVENTE POTRA' DETRARRE L'IVA.

Altra questione determinante riguarda la detraibilità dell'IVA all'unica condizione che, a fronte di obbligo di emissione di fatture elettroniche, spetta solo a patto di registrare fatture ricevute tramite SDI in formato XML

Questo fattore determinante è confermato dalla seguenti risposte:

Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l'imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell'art. 25 sarà sanzionabile?

Risposta

Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019 (che gode della esimente di sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche n.d.r.).

Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l'IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l'importo pattuito?

Risposta

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

~~Il dubbio sta nel poter considerare contestualmente sostenibile (anche con l'avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi) il non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (C.M. 1/E/2018) con la disciplina del DPR 100/98. Secondo tale tesi al fine di individuare il dies a quo esercitabile per la detrazione è~~



sufficiente che il possesso/arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione) risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva.
Tale questione apre ulteriormente un dubbio tipico della sola prima fase di avviamento della fattura elettronica e cioè

COME DEVONO ESSERE SPEDITE LE FATTURE DATATE DICEMBRE 2018 MA INVIATE MATERIALMENTE AI CLIENTI NEL CORSO DEI PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2019?

A tale questione, in mancanza di prese di posizione ufficiali dalla Agenzia delle Entrate può essere fornita la seguente risposta:

SE LE FATTURE CARTACEE O PDF NON VENGONO INVIATE VIA PEC (IN TAL CASO DEVONO PASSARE DALLO SDI) MA PER POSTA O PER POSTA ELETTRONICA, NEL CASO IN CUI IL CLIENTE NON SI IMPUNTI SI REPUTA PREVALGA LA DATA INDICATA SULLA FATTURA QUALE DISCRIMINE PER DOCUMENTO CARTACEO O DOCUMENTO ELETTRONICO

Tale risposta di buon senso sembra essere suffragata da questo intervento

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, **ma cartacee oppure via e-mail?**

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (**la data è sicuramente un elemento qualificante**) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

QUELLA FORNITA SOPRA COSTITUISCE UNA EVIDENTE CONCESSIONE EFFETTUATA NELLE FAQ DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE (ANCHE SE SAREBBE AUSPICABILE UNA CIRCOLARE INTERPRETATIVA)



5. IL PROBLEMA DELLE NOTE DI VARIAZIONE E DELLE AUTOFATTURE

5.a Note di Variazione

Anche le note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA, dal prossimo 1° gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in formato elettronico (dal prossimo 1° luglio 2018 quelle riguardanti il settore dei carburanti e degli appalti pubblici). Nel paragrafo 6.1 del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate conferma che tali documenti dovranno rispettare le medesime procedure informatiche descritte per le fatture elettroniche. Nulla cambia con riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del nuovo obbligo di emissione in formato elettronico, quelli specificamente individuati dall’articolo 26 del Decreto IVA. Tale precisazione nasce dall’esigenza di evidenziare che nel caso in cui siano commessi errori in fase di trasmissione della fattura elettronica, la stessa potrà essere rettificata tramite nota di variazione ai fini IVA solamente nei casi normativamente previsti. A tal riguardo è utile evidenziare, però, che il sistema di fatturazione elettronica consentirà di ridurre i casi di errata fatturazione ordinariamente correggibili, nel caso delle fatture cartacee, mediante l’emissione della nota di credito ex articolo 26, comma 3 del Decreto IVA.

Questo perché, laddove sia trasmessa una fattura elettronica con errori di compilazione che comportano lo scarto del file – si pensi, a titolo esemplificativo, all’indicazione di un’aliquota IVA non congruente con il valore dell’imposta – la fattura elettronica non si considera emessa, quindi, non sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA per rettificarla, così come già visto a proposito della sanatoria degli scarti delle fatture.

~~In tali casi, si dovrà provvedere a un nuovo invio e l’eventuale contabilizzazione del documento scartato, dovrà essere rettificato mediante una nota interna.~~ Diversamente, nel caso in cui l’errore in fattura non sia tra quelli rilevabili dal Sdl e, pertanto, il documento non venga scartato e la fattura risulti emessa - si pensi, ad esempio, all’errata indicazione della ragione sociale del cliente – al fine di correggere l’operazione sarà necessario emettere una nota di credito ai fini IVA. ~~Al riguardo, nel paragrafo 6.2 del provvedimento, si chiarisce che le richieste di correzioni~~

5.b Autofattura denuncia

Il paragrafo 6.4 del provvedimento chiarisce che, anche il documento fiscale “autofattura”, che il cessionario/committente ha l’obbligo di emettere al fine di regolarizzare l’operazione (ex articolo 6, comma 8, lettere a) e b), DLGS n. 471/1997) quando non riceve la fattura dal proprio fornitore o riceve una fattura irregolare, deve essere emesso in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio. La procedura di regolarizzazione, oltre all’emissione dell’autofattura prevede la consegna della stessa ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con la fatturazione elettronica a regime, tale adempimento non sarà più necessario in quanto sarà sufficiente la trasmissione dell’autofattura al Sdl.

5.c Reverse charge interno

Un caso particolare è rappresentato da come si debba procedere a reverse charge nel momento in cui i cessionari/committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture elettroniche soggette ad inversione contabile.

Si pensi ad esempio agli acquisti di demolizione, installazione di impianti, completamento e pulizia relative ad edifici soggetti a reverse charge c.d. interno (art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972)

Al riguardo, sembra ragionevole ritenere che tornino applicabili i chiarimenti forniti a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 45/E del 19 ottobre 2005.

In materia di reverse charge interno si segnalano questi due interventi dottrinali: Tale circolare aveva chiarito che in tali casi, considerato che la fattura elettronica ricevuta non può essere in alcun modo modificata, il cessionario/committente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura. Tale documento, se emesso in forma elettronica, andrà conservato con la fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura elettronica, per conservarla

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

DALL'INTERVENTO NELLE FAQ DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, RICONTRATA L'IMMODIFICABILITA' DEL FILE XML, SEMBREREBBE CHE L'UNICA SOLUZIONE PRATICABILE SIA QUELLA DELLA AUTOFATTURA/INTEGRAZIONE, ANCHE SE TALE PRASSI GENERERA' UNA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI IN MATERIA DI REVERSE INTERNO (FATTURA ELETTRONICA SENZA IVA DAL FORNITORE E POI AUTOFATTURA)



Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante il Codice Natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l'integrazione della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 non richiede necessariamente il transito per lo Sdl. Sul punto, l'Agenzia ha chiarito con la Circolare n. 13/E/2018 **che una modalità alternativa all'integrazione della fattura** possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa²⁴.

Si può pertanto concludere **che la trasmissione allo Sdl dell'integrazione della fattura in reverse charge sia un adempimento puramente facoltativo che non sarà oggetto di sanzioni qualora il contribuente non ottemperi a tale indicazione.**

Si suggerisce tuttavia di adottare in fase di prima applicazione e salvo chiarimenti dell'ultima ora, la prassi della autofattura ipotizzata dalla Agenzia delle Entrate

congiuntamente al menzionato documento, ovvero, in alternativa, convertire il documento

5d. Altre ipotesi di autofattura:

Su tali questioni valgono i seguenti chiarimenti:

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all'emittente mediante SDI?

Risposta

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al Sdl.

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

Le fatture utilizzate per documentare l'autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al Sdl.

5e. Selfbilling società cooperative

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72,

Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviarla con modalità differenti dal processo Sdl.

Risposta



Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop , 2/Cop , ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell'allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.

The screenshot displays a web form for issuing an invoice. At the top, there are fields for CAP (80100), Comune (Napoli), Provincia (Napoli), and Nazione (Italia). A 'Salva i miei dati' button is present. Below this, there are two main sections: 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' and 'Soggetto emittente'. The 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' section includes fields for Partita IVA (IT 12345678901), Codice fiscale, Denominazione (Società cooperativa Alfa), Nome, Cognome, Titolo, and Codice EORI. The 'Soggetto emittente' section has a dropdown menu currently set to 'Cessionario / Committente'. A legend at the top right shows checked boxes for 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' and 'Soggetto emittente'. Red arrows indicate the flow of information from the 'Soggetti emittenti' list to the 'Terzo intermediario o Soggetto emittente' form and the 'Soggetto emittente' dropdown.

In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.integrativo analogico in formato elettronico.

Si auspica comunque una pronuncia ministeriale.

6. CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'articolo 1, comma 909, lett. a), n. 8, della Legge di Bilancio 2018 ha disposto che le fatture e gli altri documenti trasmessi tramite il SdI si debbano intendere conservati ai sensi dell'articolo 3 del DM del 17 giugno 2014, che disciplina i documenti informatici fiscalmente rilevanti (c.d. "conservazione sostitutiva").

Tale formulazione ha fatto sorgere dubbi tra gli operatori in merito alla valenza di tale conservazione ai fini civilistici.

A tal proposito, si deve evidenziare che, nonostante il citato decreto si riferisca a documenti informatici fiscalmente rilevanti, l'articolo 3 impone che la conservazione di tali documenti avvenga nel rispetto delle disposizioni civilistiche infatti, la norma recita: "... I documenti informatici sono conservati in modo tale che: a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole ...".

Nel provvedimento in commento, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione limitandosi a precisare che il servizio di conservazione offerto è conforme alle regole tecniche di conservazione dei documenti informatici imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

Nonostante le indicazioni contenute nel provvedimento non siano di estrema chiarezza al fine di indirizzare la questione sottoposta, si reputa opportuno rilevare in questa sede che, durante la riunione straordinaria del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'idoneità della procedura di conservazione, da essa eseguita, a soddisfare anche le regole previste dal codice civile.

Infine, si evidenzia che, il paragrafo 7.2 del provvedimento in commento, precisa che la conservazione dei documenti informatici non è automatica ma richiede la preventiva adesione al servizio da parte dell'operatore o di un suo intermediario. Tale adesione potrà essere comunicata accedendo all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo si fa presente che, come per l'emissione e la ricezione delle e-fatture, anche l'utilizzo del servizio di conservazione può essere gestito avvalendosi di un soggetto intermediario che non deve per forza essere un professionista abilitato. Tuttavia, ai fini della conservazione, il soggetto in questione dovrà essere stato appositamente delegato.

Data l'importanza di tale adempimento è opportuno valutare con la propria casa di software quali siano i supporti messi a disposizione dalla casa di software stessa per potere valutare, in alternativa alle procedure della Agenzia delle Entrate le piu' opportune e migliori modalità di conservazione

L'emissione (o il ricevimento) contestuale di fatture in formato elettronico ed in formato analogico richiede alcune valutazioni in merito alla possibilità di numerare distintamente le fatture a seconda del relativo formato.

Non appare del tutto chiaro, infatti, se la disciplina in materia di fatturazione, in tali ipotesi, imponga di adottare distinte serie di numerazione, ovvero se sia consentito l'utilizzo di un'unica serie.

L'art. 21 comma 2 lett. b) del DPR 633/72 prevede che ciascuna fattura emessa debba essere munita di un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco". Ciò impone al cedente o prestatore l'adozione di una numerazione progressiva adeguata, se del caso,

anche mediante riferimento alla data della fattura stessa (ris. Agenzia delle Entrate 10 gennaio 2013 n. 1).

Stando alla sola formulazione dell'art. 21 del DPR 633/72, sembrerebbe possibile utilizzare la medesima serie di numerazione sia per le fatture analogiche che per le fatture elettroniche, posto che, anche in presenza di un'unica serie, non dovrebbe ritenersi venuta meno l'identificazione univoca di ciascun documento.

L'adozione di distinte serie di numerazione per le due tipologie di fattura resterebbe dunque una facoltà esercitabile dal soggetto passivo a fronte di specifiche esigenze di gestione dell'attività.

Infatti col DM 17 giugno 2014 che ha sostituito il DM 23 gennaio 2004 in materia di conservazione dei documenti informatici, i precedenti chiarimenti di prassi dovrebbero, ritenersi superati.

Le nuove disposizioni, infatti, non sembrano prevedere specifici vincoli legati alla coesistenza di processi di conservazione differenti (elettronica e tradizionale), limitandosi a stabilire che i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare una corretta tenuta della contabilità.

Pertanto, indipendentemente dal metodo utilizzato per la loro conservazione, fatture elettroniche e analogiche dovrebbero poter essere identificate seguendo un'unica serie di numerazione.

Cionondimeno la distinta numerazione delle fatture elettroniche rispetto a quelle analogiche potrebbe comunque ritenersi opportuna per una più ordinata gestione documentale, oltre che allo scopo di soddisfare il requisito della corretta tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DM 17 giugno 2014.

Sul tema registri sezionali valga quanto contenuto nelle seguenti risposte

In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.

**Sul tema dell'obbligo o meno di istituire registri sezionali appaiono necessari
Chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate**

Per quanto concerne invece le fatture di acquisto elettroniche il DL 119 del 2018 ha soppresso l'obbligo di rinumerare internamente le fatture di acquisto stesse ai fini della loro registrazione ai fini IVA; tale numerazione potrà essere mantenuta per praticità e per facilità di reperimento ma non comparirà mai nel tracciato XML e nemmeno nelle fatture messe in conservazione sostitutiva



7. OPERAZIONI CON L'ESTERO

Come più volte ricordato, l'articolo 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato;

diversamente, per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la medesima norma ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura, con conseguente duplicazione dei costi amministrativi mediante l'adempimento denominato ESTEROMETRO.

Del resto, la norma citata dispone il venir meno dell'obbligo di trasmissione dei dati nei casi in cui le fatture siano trasmesse tramite SdI e, pertanto, è stato ipotizzato potesse essere reso possibile consentire la trasmissione della fattura in formato elettronico anche nei confronti di altri soggetti non abilitati alla ricezione, ai quali, al pari di quanto avviene per i consumatori finali, la fattura dovrebbe essere consegnata nelle modalità ordinarie.

Alla luce di ciò, pertanto, la soluzione prevista nel provvedimento, che ha reso possibile la trasmissione via SDI delle fatture emesse verso soggetti esteri anche nel caso in cui non si disponga di un Codice destinatario valido, è particolarmente apprezzabile. In questi casi, la fattura emessa potrà essere mandata al SdI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X ("XXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento.

Tale tesi sembra essere stata confermata dalle risposte della Agenzia delle Entrate al forum del Sole 24 Ore di fine Maggio.

I soggetti che non si avvarranno di tale possibilità saranno, invece, obbligati ad adempiere mensilmente alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute indicando:

- i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cedente/prestatore,*
- i dati identificativi del cessionario/committente,*
- la data del documento comprovante l'operazione,*
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),*
- il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.*

Il tutto è confermato dalle seguenti risposte:

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.

OBBLIGO MODELLI INTRASTAT

Si chiede se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

Risposta



Le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

☒ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;

☒ l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.


Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti

Nell'allegata scheda vengono riepilogati gli obblighi 2019 (salvo diverse disposizioni) ai fini Intrastat per le Aziende clienti:

PERIODICITA' INTRASTAT
dal 01/01/2018

FISCO [7]



Autore: Mauro Rosolen, Dottore Commercialista
©IDCEC-Pordenone

8. ULTIME SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTE

L'obbligo di fatturazione elettronica per i carburanti è soggetto alle stesse modalità applicative individuate per la e-fattura emessa dal 1° gennaio 2019, quindi, anche il contenuto del documento deve rispettare le norme del decreto IVA.

~~Ne consegue che, a differenza di quanto avviene oggi ai fini della compilazione della scheda carburante, dal 1° luglio 2018 non sarà più necessario indicare in fattura il numero di targa o altri dati identificativi del veicolo sul quale si effettua il rifornimento.~~

Su questo tema pesa però il passaggio delle Circolari della Agenzia delle Entrate sulla dimostrazione di inerenza al reddito di impresa delle spese documentate con fattura elettronica e, in assenza della targa, tale dimostrazione diviene impossibile

Dal 1 Gennaio 2019 sarà quindi importante avere la specifica della targa dell'automezzo/autovettura sulle fatture elettroniche ricevute onde dimostrare l'inerenza della spesa

~~Sarà possibile quindi richiedere che vengano inseriti dati opzionali che agevolino gli operatori nella gestione dei processi contabili. Al riguardo, a titolo esemplificativo, per taluni soggetti potrebbe essere comunque utile integrare la fattura elettronica con il numero di targa (come avviene per obbligo nella scheda carburante) che dovrà essere indicato nel campo "AltriDatiGestionali".~~

Infine, nelle citate motivazioni finali del provvedimento, l'Agenzia fornisce ulteriori indicazioni sulla modalità di compilazione dei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore", che devono essere compilati inserendo la dicitura "CARB", nel primo e uno dei valori indicativi del tipo di carburante (riportati nelle specifiche tecniche) nel secondo. Il passaggio del provvedimento potrebbe sollevare interrogativi sull'obbligatorietà della compilazione dei predetti capi.

Al riguardo, riteniamo che tali campi consentano la puntuale descrizione della natura del bene oggetto dell'operazione, pertanto, potrebbe essere preferibile valorizzarli nonostante la mancata compilazione, probabilmente, non determini lo scarto del documento.

A ulteriore conferma di quanto sopra espresso, si segnala che l'Agenzia delle Dogane nella propria Nota 7.6.2018, n. 64837/RU, richiede obbligatoriamente l'indicazione della targa del veicolo sulla documentazione necessaria ad accedere alla agevolazione c.d. "Caro Petrolio" riguardante il credito per i consumi degli automezzi con trasporto sia in conto proprio che in conto terzi.

Si ricorda inoltre che, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità (totale o parziale) dell'IVA dal 1 Luglio 2019 i pagamenti dei rifornimenti di carburante possono avvenire solo con strumento finanziario tracciabile

Provvedimento 4 Aprile 2018 n. 73203 – identifica mezzi di pagamento

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui,
- b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

9. FATTURE ELETTRONICHE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il trattamento dell'imposta di bollo in vigore di fatture elettroniche trova sua piena attuazione nel DM 17 Giugno 2014, articolo 6 che prevede:

- l'imposta di bollo va versata:
 - in un'unica soluzione;
 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo "2501";
- sulla fattura elettronica va apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014". A tal fine è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica. ■

Tale questione ha trovato piena conferma nella seguente risposta

Domanda

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta

Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta:



Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24).

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

Si informa che con Decreto firmato il 28 dicembre 2018 in corso di pubblicazione il MEF ha introdotto semplificazioni per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche che avverrà trimestralmente sulla base di determinazione effettuata direttamente dalla Agenzia delle Entrate. L'imposta potrà essere assolta con addebito su conto corrente bancario o postale ovvero mediante delega F24



NOTE BIBLIOGRAFICHE

Il presente vademecum è stato elaborato sulla base della Nota di Aggiornamento sulla Fattura Elettronica tra Privati edita il giorno 8 Giugno 2018 da Confindustria, nonché della documentazione a disposizione della Commissione Attuazione Fiscalità Internazionale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) di cui il Rag. Andrea Scaini è componente con particolare riguardo alla modifica dell'Ordinamento dell'IVA in Italia a seguito delle nuove Direttive UE in materia.

Le integrazioni sono state redatte tenendo conto delle novità recate dal DL 119 del 2018 convertito nella legge 136 del 2018, nonché delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito della Agenzia delle Entrate e utilizzando documenti dottrinali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

Il presente Vademecum non è divulgabile per finalità diverse dalla informativa aggiornata dei dipendenti e collaboratori dello

**STUDIO MANTOVANI & ASSOCIATI S.S.
di Mantova**

e da quella della clientela dello Studio stesso e ne è quindi vietata la riproduzione in qualunque sede o sito.